

CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO (Pd)

Variante n. 17 al Piano degli Interventi

Adottata con delibere di C.C. n. 87 del 30.11.2022 e 104 del 22.12.2022

ESAME OSSERVAZIONE E RELATIVA CONTRODEDUZIONE

Il Consiglio Comunale, esaminata la seguente osservazione:

OSSERVAZIONE / OPPOSIZIONE	
Prot. e data di arrivo	11603 del 13.03.2023
Presentata da	F. R.
Contenuto:	Controdeduzione:
1- Confermare il triangolo di attività produttiva da trasferire, come nel vigente P.I..	INTERVENTO N. 10 1. È stato eliminato il triangolo dell'attività produttiva da trasferire in quanto l'attività della ditta Frasson Lodovico srl è stata oggetto di specifica variante parziale n. 8 al PRG, approvata con delibera di C.C. n. 55 del 30.11.2015, finalizzata alla delocalizzazione dei depositi e materiali da via Pola a via Penghe. Lo stesso osservante riporta al termine dell'osservazione di essersi attivato per trasferire <i>"tutto quanto insisteva nel "triangolo" relativo alla mia proprietà"</i> , pertanto il simbolo dell'attività produttiva da trasferire non ha ragione di essere mantenuto.
2- Confermare un indice di edificabilità di 1 mc/mq per la superficie, in proprietà, da inserire eventualmente nel registro dei crediti edilizi una volta attuata la sistemazione dell'area.	2. L'area è ricompresa all'interno del vincolo cimiteriale; l'art. 338 del T.U.L.S. – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 impone la fascia di rispetto cimiteriale quale vincolo di inedificabilità assoluta. La sistemazione dell'area mediante il trasferimento dell'attività ad altro sito (via Penghe) era già contemplata nella specifica variante urbanistica approvata con delibera di C.C. n. 55 del 30.11.2015. Per credito edilizio, ai sensi dell'art. 36 comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 si intende "una capacità edificatoria riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma 3" ovvero demolizione opere incongrue, eliminazione degli elementi di degrado, o la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica ecc.. Non è pertanto possibile concedere il credito edilizio richiesto in quanto non ricorrono i presupposti indicati dalla norma sopra indicata. Si precisa inoltre che le previgenti previsioni edificatorie dell'area sono state efficaci fino al 30.09.2021. A far data dal 01.10.2021, ai sensi dell'art. 18, comma 7 della legge regionale 11/2004, l'edificabilità è decaduta e le aree sono state ripianificate con la presente variante n. 17 al P.I.

fa proprio in contenuto delle controdeduzioni e respinge l'osservazione con le prescrizioni sopra indicate.